

COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta
del 13 ottobre 2004.**

Alemanno, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Benedetti Valentini, Berlusconi, Berselli, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Buttiglione, Castagnetti, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Galvagno, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Sospiri, Spini, Stucchi, Tanzilli, Taormina, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Angioni, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Biondi, Bonaiuti, Bono, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Galvagno, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sgobio, Sospiri, Spini, Stucchi, Tabacci, Tanzilli, Taormina, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

Annunzio di proposte di legge.

In data 12 ottobre 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

SINISCALCHI: « Modifica all'articolo 374 del codice di procedura penale, in materia di obbligo del pubblico ministero di disporre l'interrogatorio richiesto dalla persona sottoposta ad indagine » (5344);

PERLINI ed altri: « Disciplina delle strutture ricettive della nautica da diporto » (5345).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

III Commissione (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Ungheria nel campo della ricerca scientifica e dello sviluppo tecnologico, fatto a Roma il 21 maggio 2003 » (5246) *Parere delle Commissioni I, V, VII, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'India sulla cooperazione nel campo della difesa, fatto a New Delhi il 3 febbraio 2003 » (5304) *Parere delle Commissioni I, II, IV, V, X e XII.*

VII Commissione (Cultura):

LUCCHESI: « Disposizioni per la valorizzazione dei beni archeologici » (5320) *Parere delle Commissioni I, II, VI, IX e X.*

X Commissione (Attività produttive):

MAURO ed altri: « Norme per garantire la trasparenza della formazione dei prezzi dei beni di consumo nel settore agroalimentare » (5339) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Trasmissione dal ministro delle politiche agricole e forestali.

Il ministro delle politiche agricole e forestali, con lettera dell'11 ottobre 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea PREDI ed altri n. 9/4489/39, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 dicembre 2003, concernente misure relative alle proteine vegetali.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura), competente per materia.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE: S. 2544 — MODIFICAZIONI DI ARTICOLI DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE (APPROVATO, IN PRIMA DELIBERAZIONE, DAL SENATO DELLA REPUBBLICA) (4862) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALI ZELLER ED ALTRI; BIELLI; SPINI E ANGIONI; BUTTIGLIONE ED ALTRI; CONTENUTO; COLA; PISAPIA; SELVA; SELVA; SELVA; BIANCHI CLERICI; PERETTI; VOLONTÈ; PISAPIA; LUSETTI ED ALTRI; ZACCHEO; MANTINI ED ALTRI; SODA; OLIVIERI E KESSLER; COSTA; SERENA; PISICCHIO ED ALTRI; BOLOGNESI ED ALTRI; PAROLI; BUONTEMPO; ZELLER ED ALTRI; COLLÈ; VITALI ED ALTRI; MAURANDI ED ALTRI; OLIVIERI; BOATO; STUCCHI; CENTO; MONACO; PACINI; CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA; CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA; CHIAROMONTE ED ALTRI; CABRAS ED ALTRI; MANTINI; LA MALFA; BRIGUGLIO ED ALTRI; FRANCESCHINI; PISAPIA; COSTA; PERROTTA ED ALTRI; FIORI (72-113-260-376-468-582-721-874-875-877-966-1162-1218-1287-1403-1415-1608-1617-1725-1805-1964-2027-2116-2123-2168-2320-2413-2568-2909-2994-3058-3489-3523-3531-3541-3572-3573-3584-3639-3684-3707-3885-4023-4393-4451-4805-5044)

(A.C. 4862 ed abb. — Sezione 1)

**ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE**

ART. 13.

(Formazione delle leggi).

1. L'articolo 70 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 70. — La Camera dei deputati esamina i disegni di legge concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo

comma, ivi compresi i disegni di legge attinenti ai bilanci ed al rendiconto consuntivo dello Stato, nonché i disegni di legge concernenti il coordinamento di cui all'articolo 118, terzo comma, primo periodo, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati, tali disegni di legge sono trasmessi al Senato federale della Repubblica. Il Senato, su richiesta di due quinti dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi il Senato delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei

deputati decide in via definitiva. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge. Qualora il Senato federale della Repubblica non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74.

Il Senato federale della Repubblica esamina i disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo. Tali disegni di legge, dopo l'approvazione da parte del Senato federale della Repubblica, sono trasmessi alla Camera dei deputati. La Camera dei deputati, su richiesta di due quinti dei propri componenti formulata entro dieci giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i trenta giorni successivi la Camera dei deputati delibera e può proporre modifiche sulle quali il Senato federale della Repubblica decide in via definitiva. Qualora la Camera dei deputati non proponga modifiche entro i termini previsti, la legge è promulgata ai sensi degli articoli 73 e 74. Qualora il Governo dichiara che le modifiche proposte dalla Camera dei deputati sono essenziali per l'attuazione del suo programma e tali modifiche siano approvate dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 94, secondo comma, il disegno di legge è approvato dalla Camera dei deputati in via definitiva con le modifiche proposte, salvo che, entro trenta giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge, il Senato federale della Repubblica deliberi di non accogliere le modifiche, con la maggioranza dei tre quinti dei propri componenti. I termini sono ridotti alla metà per i disegni di legge di conversione dei decreti-legge.

La funzione legislativa dello Stato è esercitata collettivamente dalle due Camere per l'esame dei disegni di legge concernenti la perequazione delle risorse finanziarie e le materie di cui all'articolo 119, e dei disegni di legge concernenti la determinazione dei principi fondamentali

sull'armonizzazione dei bilanci pubblici ed il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, la tutela della concorrenza, la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, le norme generali sulla tutela della salute, le funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane, il sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato federale della Repubblica, nonché nei casi in cui la Costituzione rinvia espressamente alla legge dello Stato o alla legge della Repubblica, di cui agli articoli 33, sesto comma, 114, terzo comma, 117, commi quinto e nono, 118, commi secondo e terzo, secondo periodo, 120, secondo e terzo comma, 122, primo comma, 125, 132, secondo comma, 133, primo comma, e 137, secondo comma. Se un disegno di legge non è approvato dalle due Camere nel medesimo testo dopo una lettura da parte di ciascuna Camera, i Presidenti delle due Camere convocano, d'intesa tra di loro, una commissione mista paritetica, composta secondo il criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere, incaricata di proporre un testo sulle disposizioni su cui permane il disaccordo tra le due Camere. Il testo proposto dalla commissione mista paritetica è sottoposto all'approvazione delle due Assemblee e su di esso non sono ammessi emendamenti.

I Presidenti del Senato federale della Repubblica e della Camera dei deputati, d'intesa tra di loro, decidono le eventuali questioni di competenza tra le due Camere in ordine all'esercizio della funzione legislativa. I Presidenti possono deferire la decisione ad un comitato paritetico, composto da quattro deputati e da quattro senatori, designati dai rispettivi Presidenti sulla base del criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere. La decisione dei Presidenti o del comitato non è sindacabile in alcuna sede ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 13.

(Formazione delle leggi).

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 13.254
(Nuova formulazione)

All'emendamento 13. 254. (nuova formulazione), sostituire le parole da: primo periodo fino a: regolamenti, con le seguenti: secondo periodo, sostituire la parole da: paritetico a: senatori con le seguenti: composto da dieci deputati e dieci senatori.

0. 13. 254. 1. Boato, Bressa, Leoni, Mascia.

All'emendamento 13. 254. (nuova formulazione), sostituire la parte consequenziale con la seguente:

Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, aggiungere, in fine, la parola: legislativa.

0. 13. 254. 3. Leoni, Boato, Bressa.

All'emendamento 13. 254. (nuova formulazione), alla parte consequenziale, sopprimere le parole da: al medesimo comma fino a: delle due Camere.

0. 13. 254. 2. Boato, Bressa, Leoni, Mascia.

All'emendamento 13. 254. (nuova formulazione), alla parte consequenziale, sopprimere le parole da: aggiungere, in fine, fino alla fine del periodo.

0. 13. 254. 4. Bressa, Leoni, Boato, Mascia.

All'emendamento 13. 254. (nuova formulazione), alla parte consequenziale, dopo le parole: su proposta del Comitato, stabiliscono aggiungere le seguenti: sulla base di norme previste dai rispettivi regolamenti

0. 13. 254. 5. Bressa, Leoni, Boato, Mascia.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 70, quarto comma, primo periodo, dopo le parole: tra le due Camere aggiungere le seguenti: , sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti,

Conseguentemente,

al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: sulla base del criterio di proporzionalità rispetto alla composizione delle due Camere

aggiungere in fine, il seguente periodo:

I Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro, su proposta del comitato, stabiliscono i criteri generali secondo i quali un disegno di legge non può contenere disposizioni relative a materie per cui si dovrebbero applicare procedimenti diversi.

13. 254. (nuova formulazione) La Commissione.

(Approvato)

All'articolo 13, capoverso articolo 70, quarto comma, secondo periodo, sostituire le parole: paritetico composto da quattro deputati e quattro senatori con le seguenti: composto da dieci deputati e dieci senatori.

13. 255. La Commissione.

Al comma 1, capoverso articolo 70, dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:

«L'autorizzazione da parte del Presidente della Repubblica di cui al precedente comma può avere ad oggetto esclu-

sivamente le modifiche proposte dal Governo ed approvate dalla Camera dei deputati ».

13. 256. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 4862 ed abb. — Sezione 2)

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 9.

(Ineleggibilità ed incompatibilità).

1. All'articolo 65 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

« La legge, approvata ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, determina i casi di ineleggibilità e incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

CAPO I

MODIFICHE AL TITOLO I DELLA PARTE II DELLA COSTITUZIONE

ART. 9.

(Ineleggibilità ed incompatibilità).

Sopprimerlo.

***9. 1.** Mascia, Giordano.

Sopprimerlo.

***9. 70.** Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone,

Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

(A.C. 4862 ed abb. — Sezione 3)

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 14.

(Iniziativa legislativa).

1. All'articolo 71 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

« L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere nell'ambito delle rispettive competenze ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale ».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 14.

(Iniziativa legislativa).

Sopprimerlo.

14. 70. Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

(A.C. 4862 ed abb. — Sezione 4)**ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE****ART. 15.***(Procedure legislative ed organizzazione per commissioni).*

1. L'articolo 72 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 72. — Ogni disegno di legge, presentato alla Camera competente ai sensi dell'articolo 70, è secondo le norme del suo regolamento esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza, le modalità e i termini entro cui deve essere avviato l'esame delle proposte di legge di iniziativa popolare.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge, di cui all'articolo 70, terzo comma, sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso o votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa.

Il Senato federale della Repubblica, secondo le norme del proprio regola-

mento, è organizzato in commissioni. Esprime il parere, secondo le norme del proprio regolamento, ai fini dell'adozione del decreto di scioglimento di un Consiglio regionale o di rimozione di un Presidente di Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 126, primo comma.

Le proposte di legge di iniziativa regionale adottate da più Assemblee regionali in coordinamento tra di loro sono poste all'ordine del giorno della Camera competente nei termini stabiliti dal proprio regolamento ».

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AL-
L'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI
LEGGE COSTITUZIONALE****ART. 15.***(Procedure legislative ed organizzazione per commissioni).**Sopprimerlo.****15. 1.** Mascia, Giordano.*Sopprimerlo.****15. 5.** Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Al comma 1, capoverso ART. 72, quarto comma, sostituire le parole: della Camera con le seguenti: dell'Assemblea.

15. 200. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.**(Approvato)**

Al comma 1, capoverso ART. 72, quarto comma, aggiungere, in fine, le parole: , di

autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

15. 3. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spina, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 15.201

All'emendamento 15.201., capoverso, sopprimere il primo periodo.

0. 15. 201. 2. Mascia, Alfonso Gianni.

All'emendamento 15.201., capoverso, primo periodo, sostituire le parole: Su richiesta del Governo sono iscritti all'ordine del giorno delle Camere e votati con le seguenti: Non è consentito al Governo di chiedere che siano iscritti all'ordine del giorno delle Camere e posti in votazione.

0. 15. 201. 4. Mascia, Vendola.

All'emendamento 15.201., capoverso, sopprimere il secondo periodo.

0. 15. 201. 6. Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Maura Cossutta, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Detomas, Maran, Cento, Cabras, Fistarol, Loiero, Marone, Maccanico, Franceschini, Sinfisi, Montecchi, Olivieri, Soda, Mazzuca Poggiolini, Russo Spina, Pisapia.

All'emendamento 15.201., capoverso, secondo periodo dopo le parole: Il Governo aggiungere la seguente: non.

0. 15. 201. 5. Mascia, Alfonso Gianni.

Al comma 1, capoverso ART. 72, dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:

« Su richiesta del Governo sono iscritti all'ordine del giorno delle Camere e votati

entro tempi certi, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o fatti propri dal Governo stesso. Il Governo può inoltre chiedere che, decorso il termine, la Camera dei deputati deliberi articolo per articolo e con votazione finale sul testo proposto o fatto proprio dal Governo. I regolamenti parlamentari stabiliscono altresì le modalità di iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative indicate dalle opposizioni alla Camera e dalle minoranze al Senato, determinandone i tempi di esame ».

15. 201. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 72, dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:

« Su richiesta del Governo sono inseriti con priorità nel calendario ed iscritti all'ordine del giorno delle Camere, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o accettati dal Governo ».

15. 4. Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Zanella.

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 15.202

All'emendamento 15. 202., capoverso, sopprimere le parole da: , con priorità fino alla fine dell'emendamento.

0. 15. 202. 1. Boato, Bressa, Leoni, Mascia, Maura Cossutta, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Detomas, Maran, Cento, Cabras, Fistarol, Loiero, Marone, Maccanico, Franceschini, Sinisi, Montecchi, Olivieri, Soda, Mazzuca Poggiolini, Pisapia.

All'emendamento 15. 202., capoverso, sostituire le parole: consigli o assemblee regionali con la seguente: Regioni e province autonome.

0. 15. 202. 2. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Boccia.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 72, sostituire il sesto comma con il seguente:

« Le proposte di legge di iniziativa delle regioni e delle province autonome sono poste all'ordine del giorno della Camera competente nei termini stabiliti dal proprio regolamento, con priorità per quelle adottate da più consigli o assemblee regionali in coordinamento tra di loro ».

15. 202. *(Testo modificato nel corso della seduta)* Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso ART. 72, sesto comma, sostituire le parole da: adottate fino a: della Camera competente con le seguenti: possono concernere esclusivamente le materie di cui all'articolo 70, secondo comma, e, qualora siano adottate dalla maggioranza delle Assemblee regionali in coordinamento tra di loro, sono poste all'ordine del giorno del Senato federale della Repubblica.

15. 72. Perrotta.

Al comma 1, capoverso ART. 72, sesto comma, sostituire le parole: da più con le seguenti: dalla maggioranza delle.

15. 71. Perrotta.

Al comma 1, capoverso ART. 72, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Un quarto dei componenti di una Camera può promuovere la questione di

legittimità costituzionale per vizi del procedimento di una legge, entro cinque giorni dalla sua approvazione definitiva. La Corte Costituzionale si pronuncia entro venti giorni, ridotti a dieci su richiesta del Governo per ragioni di necessità ed urgenza ».

15. 44. Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Zanella.

Al comma 1, capoverso ART. 72, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Un quarto dei componenti di una Camera può promuovere la questione di legittimità costituzionale per vizi del procedimento di una legge, entro cinque giorni dalla sua approvazione definitiva ».

15. 73. Tabacci, Malgieri, Landolfi, Biondi, Craxi, Cossa, Giuseppe Gianni.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. (Referendum abrogativo). — 1. All'articolo 75 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: « È indetto *referendum* popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono settecotocinquantamila elettori o cinque consigli regionali »;

b) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Spetta alla Corte costituzionale giudicare preventivamente, secondo modalità stabilite dalla legge, se le richieste di referendum siano ammissibili »;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente: « La proposta soggetta a referendum è approvata se ha conseguito la maggioranza dei voti validamente espressi

purché non inferiore ad un quarto degli aventi diritto ».

15. 05. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Zanella, Mantini.

Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 15-bis. (Referendum abrogativo). —

1. All'articolo 75 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente: « È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono settecotocinquantamila elettori o cinque consigli regionali »;

b) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Spetta alla Corte costituzionale giudicare preventivamente, secondo modalità stabilite dalla legge, se le richieste di referendum siano ammissibili. »;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente: « La proposta soggetta a referendum è approvata se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi e se ha partecipato alla votazione un numero di elettori pari ad almeno la metà più uno degli elettori che hanno preso parte alle precedenti consultazioni elettorali per la Camera dei deputati ».

15. 06. Bressa, Boato, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Giordano, Zanella.

(A.C. 4862 ed abb. — Sezione 5)

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 16.

(Procedure legislative in casi particolari).

1. All'articolo 73, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: « dei propri

componenti, » sono inserite le seguenti: « e secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70, ».

2. All'articolo 74, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: « Se le Camere, » sono inserite le seguenti: « secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70, ».

3. All'articolo 77, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: « delegazione delle Camere, » sono inserite le seguenti: « secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70, ».

4. All'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, dopo le parole: « alle Camere » sono inserite le seguenti: « competenti ai sensi dell'articolo 70 ».

5. All'articolo 77, terzo comma, della Costituzione, dopo le parole: « Le Camere » sono inserite le seguenti: « , secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 70, ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 16.

(Procedure legislative in casi particolari).

Sopprimerlo.

16. 70. Leoni, Boato, Bressa, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. All'articolo 77, secondo comma, della Costituzione le parole da: « alle Ca-

mere » fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti: « alle Camere competenti ai sensi dell'articolo 70, che si riuniscono entro cinque giorni. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata ».

16. 25. La Commissione.

(Approvato)

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis. (Decreti legislativi). — 1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Gli schemi dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Un quinto dei componenti di ciascuna Camera può chiedere che il parere sia esaminato e approvato dalla Camera stessa. Il Governo si attiene comunque ai pareri parlamentari. »

16. 07. Leoni, Bressa, Boato, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spena, Maura Cossutta, Zanella.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
16.0200.

All'articolo aggiuntivo 16. 0200, ART. 16-bis, capoverso, dopo le parole: al parere aggiungere la seguente: vincolante.

0. 16. 0200. 1. Mascia, Vendola.

All'articolo aggiuntivo 16. 0200, ART. 16-bis, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il parere è vincolante per il Governo nel caso in cui sia approvato dalla maggioranza assoluta dei componenti di una Commissione e concerne il mancato rispetto dei principi, dei criteri

direttivi, dei tempi e dell'oggetto determinati nella legge di delega legislativa ».

0. 16. 0200. 3. Boccia.

All'articolo aggiuntivo 16. 0200, ART. 16-bis, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Il Governo si attiene al parere parlamentare ».

0. 16. 0200. 2. Leoni, Bressa, Boato, Mascia, Maura Cossutta, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Detomas, Maran, Cento, Cabras, Fistarol, Loiero, Marone, Maccanico, Franceschini, Sinisi, Montecchi, Olivieri, Soda, Mazzuca Poggiolini, Russo Spena.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis. (Decreti legislativi). — 1. All'articolo 76 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« I progetti dei decreti legislativi, predisposti dal Governo, sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti secondo le norme dei regolamenti di ciascuna Camera. »

16. 0200. (Testo modificato nel corso della seduta) Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
16.011.

All'emendamento 16. 011., capoverso, premettere, il seguente periodo:

« La presentazione dei provvedimenti provvisori con forza di legge alle Camere è autorizzata dal Presidente della Repubblica che verifica la ricorrenza dei requisiti di cui al secondo comma; ove il

Presidente neghi l'autorizzazione, il decreto non deve essere trasmesso alle Camere ».

Conseguentemente, al medesimo emendamento, aggiungere la seguente parte consequenziale:

Conseguentemente, all'articolo 22, capoverso ART. 87, dopo il terzo comma, aggiungere il seguente: « Autorizza la presentazione alle Camere dei provvedimenti provvisori con forza di legge ai sensi dell'articolo 77 ».

0. 16. 011. 1. Boccia.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis. (Decreti-legge). — 1. All'articolo 77 della Costituzione, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« I decreti contengono esclusivamente misure di immediata applicazione su materie specifiche ed omogenee. Non possono conferire deleghe legislative, disciplinare materie per le quali l'articolo 72 impone la procedura normale di esame da parte delle Camere, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, reiterare disposizioni di decreti non convertiti in legge ».

16. 011. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Russo Spina, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis. (Amnistia e indulto). — 1. All'articolo 79 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

« L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei

due terzi dei votanti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale ».

16. 012. Saponara.

Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis. (Amnistia e indulto). — 1. All'articolo 79 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

« L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata dalla Camera dei deputati a maggioranza dei due terzi dei votanti, comunque non inferiore alla maggioranza assoluta dei componenti ».

16. 010. Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Pisapia, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

(A.C. 4862 ed abb. — Sezione 6)

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 17.

(Ratifica dei trattati internazionali).

1. L'articolo 80 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 80. — È autorizzata con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 17.

(Ratifica dei trattati internazionali).

Sopprimerlo.

***17. 1.** Mascia, Russo Spena.

Sopprimerlo.

***17. 70.** Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Pisapia, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Al comma 1, capoverso ART. 80, primo comma, dopo le parole: con legge aggiungere le seguenti: , approvata ai sensi dell'articolo 70, primo comma,

17. 25. La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 4862 ed abb. – Sezione 7)

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 18.

(Bilanci e rendiconto).

1. All'articolo 81 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Sono approvati ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo ».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 18.

(Bilanci e rendiconto).

Sopprimerlo.

***18. 1.** Mascia, Russo Spena.

Sopprimerlo.

***18. 70.** Boato, Bressa, Leoni, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Pisapia, Maura Cossutta, Zanella, Sgobio.

Al comma 1, capoverso ART. 81, primo comma, dopo la parola: Governo aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 70, primo comma.

18. 200. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

(Approvato)

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis. – 1. L'articolo 82 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« ART. 82. – La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Si procede comunque all'inchiesta quando la proposta è sottoscritta da un quinto dei componenti l'Assemblea.

Per lo svolgimento di un'inchiesta la Camera dei deputati nomina fra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La Commissione d'inchiesta

procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.»

18. 01. Mascia, Pisapia.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis. (Commissioni parlamentari d'inchiesta). — 1. All'articolo 82 della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«La Camera dei deputati può disporre, a maggioranza assoluta dei componenti, inchieste su materie di pubblico interesse.»;

b) al secondo comma, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:

«La commissione è presieduta da un deputato delle opposizioni».

18. 010. Bressa, Leoni, Boato, Amici, Cabras, Cusumano, Fistarol, Intini, Loiero, Maccanico, Maran, Marone, Montecchi, Olivieri, Pappaterra, Soda, Mascia, Giordano, Zanella.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
18.0200

All'articolo aggiuntivo 18. 0200., ART. 18-bis, comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: istituita dalla Camera.

0. 18. 0200. 1. Bressa, Boato, Leoni, Mascia, Pappaterra, Cusumano, Zanella, Detomas, Maran, Cento, Cabras, Fistarol, Loiero, Marone, Maccanico, Franceschini, Sinisi, Montecchi, Olivieri, Soda, Mazzuca Poggiolini, Giordano.

All'articolo aggiuntivo 18. 0200, ART. 18-bis, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È particolarmente punita la violazione del segreto istruttorio».

0. 18. 0200. 2. Boccia.

Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

ART. 18-bis. (Commissioni parlamentari d'inchiesta). — 1. All'articolo 82 della Costituzione, l'ultimo periodo del secondo comma è sostituito dai seguenti: «La Commissione d'inchiesta istituita dalla Camera dei deputati ovvero con legge approvata dalle Camere ai sensi dell'articolo 70, terzo comma, procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Il Presidente della Commissione d'inchiesta istituita dalla Camera è scelto tra deputati appartenenti a gruppi di opposizione».

18. 0200. Elio Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa, Moroni.

(Approvato)

(A.C. 4862 ed abb. — Sezione 8)

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE
COSTITUZIONALE NEL TESTO DELLA
COMMISSIONE

ART. 22.

(Funzioni del Presidente della Repubblica).

1. L'articolo 87 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«ART. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato, rappresenta l'unità federale della Nazione ed è garante della Costituzione.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere, dei Presidenti delle Giunte regionali e dei Consigli regionali, dei Presidenti delle Giunte e dei Consigli provinciali delle Province autonome di Trento e di Bolzano e ne fissa la prima riunione.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato e, sentiti i Presidenti delle due Camere, i presidenti delle Autorità amministrative indipendenti.